

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti 20 marzo 2006 che rifiuta di concedere alla ricorrente, vedova di un ex membro della Corte dei conti, la pensione per superstiti, in quanto non è soddisfatto il requisito di cinque anni di anzianità di matrimonio al momento del decesso (causa registrata col riferimento F-46/08 e rinviata dal Tribunale della funzione pubblica).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) La sig.ra Thérèse Nicole Thoss è condannata alle spese.

(¹) GU C 171 del 5.7.2008 (già causa F-46/08).

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 luglio 2009 — Sniace/Commissione

(Causa T-238/09 R)

«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»

(2009/C 220/69)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Sniace, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: F. J. Moncholí Fernández, avvocato)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Urraca Caviedes, agente)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 10 marzo 2009, C(2009) 1479 def., relativa alla misura C 5/2000 (ex NN 118/1997) a cui la Spagna ha dato attuazione a favore dell'impresa Sniace, SA, Torrelavega, Cantabria, e che modifica la decisione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 17 giugno 2009 — Commissione/Edificios Inteco

(Causa T-235/09)

(2009/C 220/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Valero Jordana, agente)

Convenuta: Edificios Inteco, SL (Valladolid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Condannare la convenuta a restituire alla ricorrente l'importo di EUR 157 238,07 maggiorato dell'importo di EUR 81 686,22 per interessi dovuti fino al 1 giugno 2009, e maggiorato degli interessi moratori, per un importo pari ad EUR 21,73796 al giorno, decorrenti a partire dal 2 giugno 2009, fino al rimborso totale del debito;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ls Commissione europea chiede la restituzione parziale degli importi anticipati alla società Edificios Inteco, SL, nell'ambito di un contratto relativo al progetto «Energy — Comfort 2000 Phase I», avente ad oggetto la costruzione di un immobile ad uso commerciale nella città di Valladolid (Spagna), e risolto dalla Commissione.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente fa valere l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della convenuta.

Ricorso proposto il 2 luglio 2009 — AECOPS/Commissione

(Causa T-256/09)

(2009/C 220/71)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: J.L. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 21 giugno 2009 relativa alla pratica 89 0971 P1 in base alla quale si riduce di 48 504 201 scudi il contributo

approvato con la decisione 22 marzo 1989 C(89)0570 e si richiede il versamento di 53 310 198 scudi;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto della previa audizione: non è stata data alla ricorrente la possibilità di presentare le sue osservazioni priva dell'adozione di una decisione definitiva di riduzione del contributo finanziario, il che costituisce un'inosservanza di una formalità essenziale la cui violazione comporta l'annullamento di tale decisione.

Violazione del principio della certezza del diritto per prescrizione del procedimento e tempo eccessivo per l'adozione di una decisione.

Violazione dell'obbligo di motivazione: la decisione impugnata non espone, neanche per sommi capi, le ragioni che hanno comportato la riduzione del contributo.

Ricorso proposto il 2 luglio 2009 — AECOPS/Commissione

(Causa T-257/09)

(2009/C 220/72)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: J.L. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 22 giugno 2009 relativa alla pratica 89 0979 P3 in base alla quale si riduce di 426 070 scudi il contributo approvato con la decisione 22 marzo 1989 C(89)0570 e si richiede il versamento di 1 591 128 scudi;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto della previa audizione: non è stata data alla ricorrente la possibilità di presentare le sue osservazioni priva dell'adozione di una decisione definitiva di riduzione del contributo finanziario, il che costituisce un'inosservanza di una formalità essenziale la cui violazione comporta l'annullamento di tale decisione.

Violazione del principio della certezza del diritto per prescrizione del procedimento e tempo eccessivo per l'adozione di una decisione.

Violazione dell'obbligo di motivazione: la decisione impugnata non espone, neanche per sommi capi, le ragioni che hanno comportato la riduzione del contributo.

Ricorso presentato il 7 luglio 2009 — Commissione/Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari e Gessa

(Causa T-259/09)

(2009/C 220/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Moretto, avvocato, A.M. Rouchaud-Joët, agente, N. Bambara, agente)

Convenuti: Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari (Cagliari, Italia), Alberto Gessa (Cagliari, Italia)

Conclusioni della ricorrente

— Condannare Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari, nonché il sig. Alberto Gessa in via personale e solidale, a rimborsare la somma di 15 675,00 Euro, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 7,32 %, a far data dal 20.05.2007 e sino ad integrale rimborso dell'importo dovuto;

— Condannare Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari, nonché il sig. Alberto Gessa in via personale e solidale, alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del presente ricorso è la condanna dell'associazione sopra menzionata e, in solido, del suo presidente, al pagamento di una somma equivalente l'anticipo versato dalla ricorrente per la realizzazione dell'azione denominata «ONG-2003-204-Cagliari-ARCI-l'Europa dei Migranti». Questa azione comprende una serie di attività di carattere informativo e di documentazione, nelle lingue dei vari paesi di provenienza, sulle istituzioni europee, sul processo decisionale, sulle tappe della costruzione e dell'allargamento europeo, volte ad agevolare l'integrazione dei migranti.

La convenzione prevedeva l'obbligo di trasmettere, entro una certa scadenza, la relazione finale riguardante la realizzazione dell'azione, il conto finanziario definitivo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, nonché la ricapitolazione completa delle entrate e delle spese relative all'azione.

Non essendo stato compiuto questo obbligo, la Commissione ha deciso d'introdurre il presente ricorso.